



Una scuola per tutti



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“*Maria Immacolata*”

P.zza Europa, 37 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Tel. 0882/456019 - Fax 0882/451689

Cod. mecc: FGPM05000Q – Cod. Fisc. 83002000715

E-mail: fgpm05000q@istruzione.it - fgpm05000q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.magistrale-immacolata.it

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLO SCRUTINIO FINALE

DELIBERA n° 3 del Collegio dei Docenti del 28/11/2017

DELIBERA n° 67 del Consiglio d'Istituto del 14/12/2017

Criteri di valutazione stabili ai punti 12 e 13 della Guida Operativa del MIUR del 8/10/ 2015	
Capo 12	"L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi".
Capo 13	“La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno”.

La valutazione del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe deve avere a disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l'esperienza fatta dallo studente.

Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, la valutazione degli esiti delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro riguarda:

- a) la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;
- b) la ricaduta sul voto di comportamento;
- c) l'attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di Alternanza, ai fini della validità del percorso, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal Progetto.

Si specifica quanto segue:

a. nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Si chiariscono, di seguito, i criteri di valutazione delle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro in sede di Scrutini Finali di ammissione alla classe successiva o di ammissione agli Esami di Stato:

a) Ricaduta sugli apprendimenti disciplinari:

Per le discipline coinvolte nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, nel registro personale del docente dovrà comparire un voto relativo a questa attività che farà media con gli altri voti della disciplina per la valutazione di fine anno. La valutazione disciplinare terrà conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di programmazione del modulo dell'alternanza.

b) Ricaduta sul voto di comportamento

Il voto di comportamento espresso nello scrutinio finale, per le classi impegnate in attività di alternanza, dovrà essere integrato tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno e dal tutor scolastico secondo la seguente tabella.

L.3. Attribuzione voto di condotta

VOTO 10	<ul style="list-style-type: none">- *Frequenza assidua;- *comportamento corretto con docenti, non docenti e compagni;- nessun richiamo;- *attenzione partecipe, spirito di collaborazione, critica costruttiva;- .
--------------------	--

VOTO 9	<ul style="list-style-type: none"> - *Frequenza regolare; - *comportamento corretto con docenti, non docenti e compagni; - nessun richiamo significativo; - *attenzione costante, partecipazione motivata, capacità di autocontrollo; - .
VOTO 8	<ul style="list-style-type: none"> - *Frequenza nel complesso regolare, assenze, ritardi ed uscite giustificati dalla famiglia; - *qualche richiamo ad una partecipazione più attiva e motivata; - qualche ammonizione non grave; - .
VOTO 7	<ul style="list-style-type: none"> - *Frequenza discontinua, ritardi, uscite, assenze non a conoscenza della famiglia; - *disturbo dell'attività didattica, scarso impegno nell'autocontrollo; - scarsa puntualità nelle giustificazioni; - provvedimenti disciplinari relativi a mancanze moderatamente gravi, ritiro di materiali non inerenti all'attività didattica; - .
VOTO 6	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedimenti disciplinari molteplici o relativi a mancanze gravi (contraffazioni di firme, alterazione dei voti sugli atti ufficiali); - necessità di colloqui con la famiglia per comportamenti scorretti con docenti, non docenti e compagni; - .
VOTO 5	<ul style="list-style-type: none"> - Atti di bullismo; - ripetuti episodi di turpiloquio nei confronti della scuola e dei docenti; - necessità di molteplici colloqui con la famiglia per comportamenti scorretti. - gravi provvedimenti di sospensione dalla scuola; - .
	*Comprensiva dell'attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi interessate

c) **Ricaduta sul credito scolastico** : attribuzione del credito scolastico secondo la seguente tabella

Media dei voti scrutinio finale	Credito scolastico base	A	B	C	D	E	TOTALE	Lo studente accede al massimo della fascia se la somma degli indicatori (A+B+C+D+E) è \geq 0,50	PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
		Assiduità frequenza scolastica	Impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo	Attività complementari interne	Credito formativo	Certificazione Alternanza Scuola-Lavoro Livello raggiunto			
		Assenze >10% P.ti 0	Assente P.ti 0	Assente P.ti 0	Assente P.ti 0	Livello 1 P.ti 0			
		Assenze \leq 10% P.ti 0,1	Adeguito P.ti 0,1	1 o più attività P.ti 0,2	1 o più crediti formativi P.ti 0,2	Livello 2 P.ti 0,1		SI	
			Assiduo P.ti 0,2			Livello 3 P.ti 0,2		NO	
						Livello 4 P.ti 0,3			

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio di ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere conto non solo della media dei voti, ma anche del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, D.P.R. 323/98 ovvero:

- Assiduità della frequenza scolastica
- Impegno interesse e partecipazione al dialogo educativo
- Attività complementari interne
- Crediti formativi
- Livello raggiunto nell'Alternanza Scuola-Lavoro

Nell'ambito di ogni banda di oscillazione il Consiglio di classe attribuirà il massimo punteggio allo studente per il quale la somma degli indicatori dei predetti elementi valutativi $A+B+C+D+E$ sia $\geq 0,5$.

I docenti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata, con l'indicazione dei criteri valutativi precedentemente indicati e delle attività formative alle quali l'allievo ha partecipato durante l'anno scolastico.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto ed è trascritto negli atti documentali dello scrutinio finale. Nei confronti degli studenti del 3° e 4° anno che siano stati valutati positivamente in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D.M. 99/2009.

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, può motivatamente integrare, a norma dell'art. 11 comma 4 del D.P.R. n 323/98, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (es. Il Consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari e personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento).

Ai fini dell'attribuzione del credito formativo valgono le disposizioni di cui al D.M. n°49 del 24/02/2000. La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere acquisita agli atti dell'istituto entro il 15 maggio per consentire l'esame e la valutazione da parte dei consigli di classe. Le esperienze che rientrano nel credito formativo hanno tre caratteristiche:

devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;

devono essere debitamente documentate;

devono riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e formative coerenti con l'indirizzo di studi a cui si riferisce l'Esame di Stato; corsi di lingua straniera in Italia e all'estero, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere rilasciata da associazioni, istituzioni, enti presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti (nota in calce alla Tabella A allegata al D.M. 99/2009).